



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. A0853 del 09/02/2011

Proposta n. 1503 del 27/01/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni. Ditta: FORTUNATI RICCARDO - Anguillara Sabazia (RM) - Codice: RM0002S

**Proponente:**

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di un **Gruppo di raccolta degli embrioni**.

Ditta: **FORTUNATI RICCARDO** – Anguillara Sabazia (RM) - Codice: **RM0002S**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda presentata in data 9-2-2010 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali – al n. 27244 del 16-02-2010 con la quale Fortunati Riccardo, in qualità di direttore sanitario del Gruppo di raccolta degli embrioni denominato “F.R. Embryo Transfer Service” con sede in Comune di Anguillara Sabazia (RM), via Anguillarese, n. 125, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni;

VISTO il provvedimento prot. n. C/89/10 del 3-2-2010 dell’A.U.S.L. RM F – Dipartimento di Prevenzione – Area Sanità Pubblica Veterinaria – Dist. F/2-F/3 – UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - con il quale:

*Vista* l’istanza tesa all’ottenimento della certificazione di idoneità igienico sanitaria per il Gruppo Raccolta Embrioni di seguito denominato GRE, presentata in data 21.12.2009 dal dott. Riccardo Fortunati e valutata la documentazione allegata;

*Visto* l’esito favorevole del sopralluogo effettuato dallo scrivente Servizio presso le strutture fisse del GRE site in Anguillara Sabazia (RM), via Anguillarese, 125;

*Acquisito* il parere Igienico Sanitario favorevole (prot. n. 232/3.5 del 02.02.10) da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di questa ASL per gli aspetti di competenza e relativo alla struttura fissa del GRE;

*Accertata* l’idoneità del laboratorio mobile del GRE su autoveicolo FIAT Scudo, targato DW902KB e l’esecuzione delle modifiche richieste da precedente valutazione;

*si rilascia* la presente Certificazione di idoneità igienico-sanitaria, come previsto dall’allegato A della direttiva 89/556/CEE e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa alle strutture fisse e mobili di cui ai precedenti punti, del GRE del dott. Riccardo Fortunati;

VISTA la nota prot. n. 66603/DA/10/14 del 25-11-2010 con la quale il dott. Fabio Genchi, Dirigente dell'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", con riferimento alla normativa ed agli atti richiamati in oggetto, in particolare la D.G.R. 8-2-2002, n. 128, punto 18, lettera C), delega Roberto Coriolano, funzionario della predetta Area, a rappresentarlo in seno alla Commissione tecnica per l'esame della domanda per il rilascio della autorizzazione alla gestione di un "Gruppo di raccolta degli embrioni", di cui al punto 8 della citata D.G.R. n. 128/2002, presentata dalla sopra citata ditta Fortunati Riccardo;

VISTO il Verbale del 25 gennaio 2011 con il quale l'apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 18-11-2010, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 27244 del 16-02-2010, ai sensi dell'articolo 24 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 8 delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse,

**1) di rilasciare**, in favore di "**FORTUNATI RICCARDO**", nato a Roma il 25-2-1972 e residente in Comune di Anguillara Sabazia (RM), via Anguillarese, 125, in qualità di direttore sanitario del Gruppo di raccolta degli embrioni denominato "F.R. Embryo Transfer Service", **l'autorizzazione alla gestione del predetto Gruppo di raccolta degli embrioni** sito in Comune di Anguillara Sabazia (RM), via Anguillarese, 125 – partita IVA 06140311009.

**2) di prendere atto che il Gruppo di raccolta:**

- a) dispone di un laboratorio stabile sito in Comune di Anguillara Sabazia (RM), via Anguillarese, n. 125;
- b) dispone di un laboratorio mobile rappresentato da un autoveicolo FIAT SCUDO targato DW902KB;
- c) provvede alla raccolta, al trattamento, al congelamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico appartenenti alla specie: **Bovina**, ed alle seguenti razze: Frisona italiana, Charolaise, Limousine, Chianina, Marchigiana;
- d) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso allevamento;
- e) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso altri allevamenti;
- f) effettua il prelievo ed il congelamento degli embrioni;
- g) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Fortunati Riccardo, nato a Roma il 25-2-1972 e residente in Comune di Anguillara Sabazia (RM), via Anguillarese n. 125, iscritto all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma al n. 1353, nonché nell'elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali della Regione Lazio con codice univoco a livello nazionale RM1353F;

**3) di stabilire:**

- a) di assegnare al predetto Gruppo di raccolta degli embrioni il codice univoco a livello nazionale: **RM0002S**;
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;

c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;  
d) che il gestore del Gruppo di raccolta degli embrioni deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 28, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:

- uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento ed immagazzinamento degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
- comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari – via C. Colombo n. 212 - 00147 ROMA, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
- ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del *regolamento*, trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari - Via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del *regolamento*.
- tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati ed immagazzinati sia presso lo stesso Gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici. Tale registro deve contenere tutte le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- conservare gli embrioni esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su:
  - specie
  - razza o tipo genetico
  - matricola dei donatori.

In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

- rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:
  - specie
  - razza o tipo genetico
  - numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (art. 28, comma 1, lett. g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403);
- certificare, su appositi moduli, gli interventi di trasferimento embrionale. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio ed il trasporto;

- in caso di distruzione del materiale embrionale difforme, come specificate all'articolo 39, comma 1, del *regolamento*, tale operazione deve essere effettuata presso il Gruppo medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, e di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro Ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

La predetta distruzione deve avvenire previa comunicazione ai sopra citati soggetti incaricati di presiedere alla distruzione.

- 4) **di incaricare** l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione a Fortunati Riccardo in qualità di titolare del sopra citato Gruppo di raccolta degli embrioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Luca Fegatelli